II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

che modifica la decisione 89/15/CEE relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi

(90/8/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (2),

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (3), in particolare l'articolo 7 in abbinamento con la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che, in applicazione della decisione 89/15/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 89/468/CEE (6), gli Stati membri continuano a autorizzare le importazioni di carni fresche e di animali vivi, provenienti da taluni paesi terzi figuranti nell'allegato a codesta decisione e alle condizioni previste nel detto allegato ;

considerando che è necessario precisare l'origine delle carni fresche provenienti degli Stati Uniti d'America e destinate al consumo umano ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato della decisione 89/15/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.
(3) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.
(5) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.
(6) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 49.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Paesi terzi	Specifiche
Argentina	
Australia	
Austria	
Botswana	
Brasile	
Bulgaria	
Canada	(1) (2)
Cile	
Cecoslovacchia	
Finlandia	
Groenlandia	
Iugoslavia	
Malta	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Paraguay	
Polonia	
Romania	
Stati Uniti d'America	(3)
Sudafrica/Namibia	
Svezia	
Svizzera	
Swaziland	
Ungheria	
Uruguay	
Zimbabwe	
Repubblica democratica tedesca	

(1) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni di vacche adibite alla produzione di latte.

(2) Le importazioni di animali vivi della specie bovina sono limitate ai bovini adibiti alla riproduzione e ai vitelli di razze da latte di età inferiore ai quindici giorni e destinati all'ingrasso.

(3) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate a quelle :

a. che corrispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e

b. che sono state ottenute da stabilimenti di carne fresche approvvigionantisi in animali da macello presso aziende riconosciute dalla Commissione ed i cui nomi fanno oggetto di una comunicazione specifica della Commissione agli Stati membri. ».